

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 luglio 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.07.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 luglio 2017, n. 207

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Donzelli, Mazzeo

Approvata in data 11 luglio 2017

Divenuta legge regionale 22/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana); così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2017, n. 34

Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che:

1. È necessario procrastinare il termine di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 86/2016, che prevede un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi il 12 luglio 2017, entro il quale gli affittacamere che somministrano agli alloggiati alimenti e bevande devono cessare l'attività di somministrazione (con esclusione della prima colazione nel caso in cui gli stessi abbiano assunto la denominazione di bed and breakfast). La necessità della proroga scaturisce, alla luce delle verifiche di impatto della disposizione acquisite dall'entrata in vigore della l.r. 86/2016, dall'esigenza di avere maggior tempo a disposizione per poter rivalutare la norma in questione;

2. In considerazione della prossimità temporale della scadenza del termine da procrastinare, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 86 /2016

1. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), la parola: "sei" è sostituita dalla parola "dodici".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 luglio 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.07.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 43

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 giugno 2017, n. 204

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 luglio 2017

Approvata in data 11 luglio 2017

Divenuta legge regionale 23/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
10 luglio 2017, n. 25

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 2/2017. Servizi di architettura e ingegneria, relativamente all'intervento di Sistemazione idraulica del fiume Frigido fra via Marina Vecchia e la foce sito nel comune di Massa per la redazione di Studio Preliminare Ambientale ai fini dell'attivazione di procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010, e Relazione Paesaggistica. CIG: 7065257285 CUP: J67B17000190001.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Considerato che nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di commissari dele-